



**GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RC PROFESSIONALE
DI CONSIP S.P.A.
ID 2283**

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it.

CHIARIMENTI

1) Domanda

A seguito di un'analisi più approfondita dei documenti di gara, siamo ad evidenziare che nell'art. 5 del Disciplinare di gara non si evince un'eventuale partecipazione nella forma di Coassicurazione, richiamata invece nell'Art. 16 del Capitolato Speciale. Per quanto sopra, siamo a richiedere cortesemente conferma che sia ammessa la Coassicurazione, ferma restando - in deroga all' articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

Risposta

Si rappresenta che l'istituto della coassicurazione ex art. 1911 cod. civ. non realizza una forma di partecipazione alle procedure di evidenza pubblica bensì, semmai, una modalità di esecuzione della commessa nel caso in cui quest'ultima fosse aggiudicata ad un concorrente che partecipa in forma aggregata.

Come previsto dal par. 5 del Disciplinare, gli operatori economici possono partecipare alla presente procedura in forma associata secondo le disposizioni dell'art. 45 D.Lgs. 50/2016 (raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio, etc.), purché in possesso dei requisiti prescritti dalla *lex specialis*.

Pertanto, ai sensi del par. 7.3 del Disciplinare:

- *“Il requisito relativo al possesso del patrimonio netto di cui al precedente punto 7.2 lett. c) dovrà essere soddisfatto dalle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti [ossia dalle future coassicuratrici] nel loro complesso”;*

- *“Il requisito di rating di cui al punto 7.2 lett. d) in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti sia costituiti che costituendi [...] è posseduto da ogni impresa [ossia, da ciascuna futura coassicuratrice] costituente il RTI o il Consorzio”.*

Infine, ferme restando le ulteriori previsioni della *lex specialis* che disciplinano la partecipazione dei concorrenti in forma associata, si evidenzia che, ai sensi del par 14.3.3 del Disciplinare i concorrenti associati dovranno indicare nell'istanza di partecipazione (cfr. All. 2 al Disciplinare) le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti ovvero la ripartizione *pro quota* dei servizi, fermo restando tuttavia quanto stabilito dall'A.N.AC. con deliberazione n. 618 del 08/06/2016 e indicato nell'art. 16 del Capitolato e in merito al regime di responsabilità solidale di tutte le coassicuratrici nei confronti del contraente, in deroga al disposto dell'art. 1911 cod.civ.

Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi
Il Responsabile
(Dott.ssa Roberta D'Agostino)